DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Tra

11	COMUNE	DI		con	sede	a	,	Via	,	codice	fiscale/	partita	IVA
		, nel prosieguo		,									

e

Il Broker INTERNATIONAL SERVICES BROKER Srl, con sede in Cuneo, Via Carlo Emanuele III n. 10, iscritto nel R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) al numero B000415178 nel prosieguo denominato Broker;

si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti l'Assicurato, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui l'Ente è soggetto
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Ente
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; nell'ipotesi in cui l'Ente intenda stipulare nuovi contratti di assicurazione senza ricorso a formale procedimento concorsuale, la Società metterà a disposizione dell'Ente le risultanze di indagini di mercato appositamente esperite, con una relazione contenente le notizie utili di ordine tecnico ed economico, necessarie per le determinazioni amministrative di successiva competenza dell'Ente stesso
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ...) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti)
- i) supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi
- j) formulazione di procedure interne atte a garantire comportamenti adeguati dell'Ente sin in fase di gestione di problemi tecnicoassicurativi che di eventi dannosi sia attivi che passivi
- k) valutazione analitica, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare nonché dei beni mobili dell'Ente, propedeuticamente alla redazione dei progetti e capitolati di cui ai punti successivi
- 1) consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, compresa l'indicazione, senza impegno per l'Ente, di tecnici e/o professionisti qualificati a prestare l'opera necessaria
- m) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in corso
- n) collaborazione con i competenti uffici dell'Ente, qualora nella predisposizione e stesura di capitolati di Appalti e Forniture e di Servizi, l'Ente debba richiedere all'Appaltatore le opportune garanzie assicurative in relazione ai rischi derivanti all'Ente medesimo dall'Appalto o Servizio assegnato.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Assicurato, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 2. POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESIONALE DEL BROKER

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

ART. 3. DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Assicurato
- b) stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Assicurato senza il suo preventivo, esplicito, consenso
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Assicurato osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

L'Assicurato ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

ART. 4. COMPENSI AL BROKER

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Assicurato al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

ART. 5. OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker
- b) inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'Assicurato
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 6. PREROGATIVE DELL'ASSICURATO

Restano di esclusiva competenza dell'Assicurato:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Assicurato
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 7. PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Assicurato, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Broker e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Assicurato stesso.

ART. 8. RESPONSABILITÀ PER IL VERSAMENTO DEI PREMI

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevato l'Assicurato da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

L'Assicurato si riserva la facoltà di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di ogni ulteriore danno provocato direttamente o indirettamente dai ritardi di cui sopra.

ART. 9. DURATA E REFERENTE DEL SERVIZIO

L'incarico viene affidato per il periodo dal/.../2024 al 31/12/2029 con possibilità di rinnovo esplicito per un successivo quinquennio da convenirsi tra le parti secondo le normative vigenti tempo per tempo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs. 209/2005.

Il referente della Società presso l'Ente è il Sig. Cagliero Manuel iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione tenuto presso l'IVASS.

Ogni successiva variazione del referente, a fini liberatori, sarà formalmente notificata con anticipo di almeno trenta giorni dalla Società all'Ente contraente che si riterrà libero in tal caso di revocare l'incarico entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART. 10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il cui conto dedicato risulta il seguente:

INTERNATIONAL SERVICES BROKER SRL

Conto Corrente 000067216382

IBAN: IT70G0329601601000067216382

FILIALE - FIDEURAM 001

20121 - VIA MONTEBELLO 18 - MILANO

ART. 11. FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria ove ha sede l'Ente.

ART. 12. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui alla D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni od integrazioni, ciascuna delle due Parti autorizza l'altra al trattamento dei dati personali, compreso la comunicazione a Terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti alla esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.

ART. 13. EFFETTI DELL'ATTO

Il presente disciplinare è vincolante per le parti dalla data del/2024.

ART. 14. NORME FINALI

Le indicazioni e le prescrizioni del presente disciplinare non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della Società ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.

Luogo, addì